



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

P.E. 122/2019

OGGETTO: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. – D.P.R. 09.07.2010 n. 139 - Beni Paesaggistici
Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.
Istanza: GIACOMINI DAVIDE-VIA MONTE MESMA-10-AMENO
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI PENDIO, PORZIONE DI PERTINENZA DEGLI ADIACENTI FABBRICATI RESIDENZIALI, GIÀ OGGETTO NEL PASSATO DI OPERE DI SOSTEGNO ESEGUITE MEDIANTE PALIZZATE IL LEGNO, COMPLETAMENTE MARCITE E NON PIÙ IN GRADO DI MANTENERE LO STATO ATTUALE DEI TER
Autorizzazione iter semplificato n. 12 / 2019 in data 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Premesso che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 stabilisce che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- Visto che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- Visto che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per Il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- Visto che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 14 in data 03.03.2009, si è provveduto alla nomina dei componenti;
- Che la Commissione è stata giudicata dalla Regione Piemonte idonea all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Armeno è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e Responsabile del Procedimento edilizio sono separate;
- Dato atto che l'istanza in oggetto riguarda interventi definiti di lieve entità ai sensi del D.P.R. 31/2017 per i quali si adotta il procedimento semplificato per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- Vista l'istanza pervenuta in data 20/03/2019 prot. n. 1388 dal Sig **GIACOMINI DAVIDE** nato a BORGOMANERO il 29/03/1972 C.F.GCMDVD72C29B019S residente a AMENO in VIA MONTE MESMA n. 10 intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA DI PENDIO, PORZIONE DI PERTINENZA DEGLI ADIACENTI FABBRICATI RESIDENZIALI, GIÀ OGGETTO NEL PASSATO DI OPERE DI SOSTEGNO ESEGUITE MEDIANTE PALIZZATE IL LEGNO, COMPLETAMENTE**

MARCITE E NON PIÙ IN GRADO DI MANTENERE LO STATO ATTUALE DEI TER sull'immobile di sua proprietà sito in VIA MONTE MESMA n. 10 e censito al Catasto Fogli : 10 Mappali : 290-290-394-394-410-410;

- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:
 - a. **Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. “Galassini”);**
 - b. **Inclusione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi di area boscata.**
 - c. Inclusione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna.
- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall’art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- Considerato altresì che l’intervento rientra tra quelli previsti all’Allegato B – punto **21_** del D.P.R. 31/2017 per i quali è previsto il procedimento semplificato;
- Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del **22/03/2019** verbale n.26;
- Visto che con nota in data **25.03.2019** prot. n. **1468**, corredata dall’istanza, dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica e dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto precedente, è stato richiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ricevuto la documentazione in data **26.03.2019**;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. **4067** in data **04.04.2019**, acquisita al protocollo comunale in data **05.04.2019** al n. **1687**, ha espresso il seguente parere vincolante ai sensi dell’art 146 comma 5, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. – D.P.R. 31/2017: **“parere favorevole a condizione che venga adottata ogni misura per l’inerbimento e la rinaturalizzazione del fronte oggetto di intervento, inclusa la piantumazione di specie arbustive autoctone”;**
- Visto il parere **favorevole** dell’Ente i gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore espresso in data **10.05.2019** prot. **1906**, qui pervenuto in data **11.05.2019** prot. **2232**
- Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
- Visto il D.P.R. 31/2017
- Visto il D.P.C.M. 12.12.2005;
- Vista la Legge Regionale 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.
- Vista la Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i., dell’art. 4 del D.P.R. 09.07.2010, n. 139 e dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il Sig. GIACOMINI DAVIDE C.F. GCMDVD72C29B019S, residente a AMENO in VIA MONTE MESMA n. 10 alla realizzazione dell’intervento di **MESSA IN SICUREZZA DI PENDIO, PORZIONE DI PERTINENZA DEGLI ADIACENTI FABBRICATI RESIDENZIALI, GIÀ OGGETTO NEL PASSATO DI OPERE DI SOSTEGNO ESEGUITE MEDIANTE PALIZZATE IL LEGNO, COMPLETAMENTE MARCITE E NON PIÙ IN GRADO DI MANTENERE LO STATO ATTUALE DEI TER** nel Comune di Ameno in VIA MONTE MESMA n. 10 come da progetto presentato, alle seguenti condizioni: **che venga adottata ogni misura per l’inerbimento e la rinaturalizzazione del fronte oggetto di intervento, inclusa la piantumazione di specie arbustive autoctone**

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Premesso che l’area in questione è soggetta, oltre alla tutela paesaggistica, anche alla valutazione sotto il profilo archeologico in base alle vigenti norme urbanistiche (art. 58 NTA), considerato che l’intervento in questione si sviluppa in area di potenziale interesse archeologico per la prossimità di rinvenimenti di epoca protostorica e romana, valutato che, allo stato attuale delle conoscenze, sussiste il rischio che le escavazioni in programma, intercettino manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, richiede che i lavori di scavo siano effettuati con assistenza archeologica da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso, secondo modalità da concordare preventivamente con il funzionario archeologo competente per territorio.

Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo di CV dell’operatore presente in cantiere, e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) al fine di pianificare l’attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa, a cura della ditta/archeologo incaricato idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificano rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

- La presente autorizzazione Comunale diventa immediatamente efficace ed è immediatamente trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e per estratto alla Regione Piemonte.
- L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ameno, 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Noemi Brambilla